

Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

n. 67 del 27.10.2023

Oggetto:

Variazione PIAO anno 2023 - 2025.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di ottobre alle ore 09:40 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - ZERI AMOR

P

SINDACO

2 - CABERLETTI PIETRO

P

ASSESSORE

3 - MAGARAGGIA CHIARA

A

VICE SINDACO

Assiste il DOTTORRESSA RUBELLO ANNA in qualità di Segretario Comunale.

Il SIG. Zeri Amor nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

PRESO ATTO del/gli allegato/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica e contabile, espresso/i dal funzionari/o incaricati/o ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.D. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma I, letto b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, come approva, la suesposta proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si richiama per relationem;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA

VISTO:

- Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che all’art. 6 prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni l’adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito denominato PIAO, che convogli progressivamente e armonizzi in un unico atto una pluralità di piani previsti dalla normativa vigente, in particolare:
 - il Piano dei fabbisogni del personale (art. 6, D.Lgs. n. 165/2001);
 - il Piano organizzativo per il lavoro agile (art. 14, c. 1, l. n. 124/2015);
 - il Piano delle azioni positive (art. 48, c. 1, del D.Lgs. n. 198/2006);
 - il Piano della performance (art. 10, commi 1 e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009);
 - il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000);
 - il Piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi 5 e 60, l. n. 190/2012);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 09.12.2022 con la quale è stato approvato il piano del personale 2023-2025 e la dotazione organica;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 31.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito denominato PIAO, per le annualità 2023-2025;

DATO ATTO:

- che la struttura organizzativa dell’Ente deve adeguarsi costantemente alle esigenze che nel corso del tempo vengono a modificarsi, tra le quali la sostituzione del personale dipendente cessato;
- che l’Amministrazione Comunale ha da tempo adottato una politica di gestione delle risorse umane volta all’incentivazione delle stesse anche attraverso la maggiore responsabilizzazione e l’attribuzione di incarichi di crescente impegno professionale provvedendo, contestualmente, alla ricerca di forme ed assetti organizzativi tali da assicurare un’adeguata flessibilità dei servizi erogati in relazione al mutare delle esigenze amministrative e della cittadinanza;
- che la dotazione organica è da ritenersi uno strumento flessibile, da utilizzarsi con ampia discrezionalità organizzativa al fine di dotare l’Ente della struttura più consona possibile al raggiungimento degli obiettivi amministrativi ed al fine di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità e, pertanto, in forza delle modifiche normative sopracitate, non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell’Ente;

RILEVATO che il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità locale amministrata;

DATO ATTO che alla data odierna il personale in servizio è composto da n. 7 unità assunte a tempo pieno ed indeterminato, di cui una PT 18 ore settimanali;

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

VISTO il testo del predetto art. 33 rubricato "Assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria" del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 ed in particolare il comma 2 che stabilisce:

«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a

carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

DATO ATTO che il DPCM recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, a seguito di intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato – città tenutasi in data 11 dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020, è stato adottato in data 17 marzo 2020 e pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento e conseguentemente del nuovo regime assunzionale a decorrere dal 20 aprile 2020;

PRESO ATTO CHE l'ente si trova, pertanto, nella condizione di cui all'art 4 comma 1 e 2 del citato decreto, che di seguito si riporta, attestandosi con un valore inferiore alla soglia del 27,60% (come da allegato prospetto) prevista per la propria fascia demografica:

A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

RILEVATO CHE il Comune di Bagnolo di Po non è soggetto all'obbligo di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12.3.1999 n. 68, data la consistenza numerica del personale in servizio computabile ai sensi della normativa stessa, che è inferiore a 15 unità;

VISTO:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.m.;

- il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 avente ad oggetto il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ed in particolare l’art. 48 e ss.;

RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato in via definitiva dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione (A.N.A.C.) con deliberazione in data 17 gennaio 2023, n. 7 e tenuto conto delle indicazioni in esso contenute per la redazione della Sotto-Sezione Anticorruzione e trasparenza del P.I.A.O.;

RAVVISATA la necessità di procedere alla modifica del Piano integrato di attività e organizzazione 2023/2025, in particolare della sezione 3.3. “Organizzazione e capitale umano – Piano triennale dei fabbisogni di personale”, in coerenza con gli strumenti di programmazione riferiti al triennio 2023/2025, già approvati con le deliberazioni sopra citate, ed in coerenza con il quadro normativo vigente su citato, prevedendo:

- n. 1 assunzione n. 1 unità personale dipendente PT 36 ore settimanali in FT (area amministrativa/finanziaria);

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese ed unanime

PROPONE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare le modifiche al Piano integrato di Attività e Organizzazione **PIAO 2023- 2025** alla sezione 3.3 “Organizzazione e capitale umano – Piano triennale dei fabbisogni di personale”;
3. Di prevedere:

- n. 1 assunzione n. 1 unità personale dipendente PT 36 ore settimanali in FT (area amministrativa/finanziaria);
4. Di incaricare il Responsabile dell'Area amministrativa-finanziaria di provvedere ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, così come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 11, alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano in:
- Amministrazione trasparente, sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica";
 - Amministrazione trasparente, sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";
5. Di dare atto che eventuali successive modifiche a singole sezioni/sottosezioni del PIAO 2023-2025 costituiranno automatica modifica del PIAO medesimo;

Infine, stante l'urgenza di provvedere con votazione unanime e palese,

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)

Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

n. 67 del 27.10.2023

Oggetto:

Variazione PIAO anno 2023 - 2025.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SIG. ZERI AMOR

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTTORESSA RUBELLO ANNA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).